



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Sede Legale: via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)

Centralino: +39 095.4011111 – [www.cittametropolitana.ct.it](http://www.cittametropolitana.ct.it) – C.F./P. Iva 00397470873

**Il Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione”**

**OGGETTO: Intervento di riqualificazione ambientale dell'ex albergo “Sicilia” in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 391.**

**CUP D64J23000480003      CIG: 98777419BB**

## DISCIPLINARE DI GARA

L'affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii (di seguito indicato come “Codice”) e per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del Codice alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

### ART. 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO

L'oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, disinfestazione e accessori, da eseguire nell'area dell'ex Albergo Sicilia in Paternò.

L'importo dell'appalto, da compensarsi a misura è:

	14.125,00	Costo Raccolta 25 cent/Kg
	14.125,00	Costo Accesso Discarica 25 cent/Kg
	22.600,00	Costo Trasporto 2 cent/Kg/Km
	3.400,00	Costo Disinfestazione 1 euro/Mq
	910,00	Costo Disinfestazione 0,7 euro/Mq
<b>Totale Costi</b>	<b>55.160,00</b>	
	5.516,00	Per opere edili
	5.516,00	Per oneri di sicurezza
<b>Totale Lavori</b>	<b>66.192,00</b>	

Non sono ammesse offerte in aumento.

**importo dei lavori:** € 66.192,00 (Iva esclusa) di cui:

- a base d'asta € 60.676,00 soggetto a ribasso;
- per oneri di sicurezza € 5.516,00 non soggetto a ribasso.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Percentuale massima Subappaltabile	Avvalimento
servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	CPV 90513000-6		SI	€ 66.192,00	100%	NO SUBAPPALTO	NO
TOTALE				€ 66.192,00	100%		

### 1.2. Luogo esecuzione del servizio:

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Paternò (Catania)

### 1.3. Documentazione di gara

Ai sensi dell'art. 74 del Codice i documenti di gara, sono disponibili in formato PDF liberamente scaricabili dal sito MEPA e comprende:

- Disciplinare di gara;
- Determina approvazione disciplinare gara;
- Allegato A Istanza + Dichiarazioni;
- Allegato A1 Dichiarazione sostitutiva;
- Modello B e B Bis;
- Modello C Patto di Integrità;
- Modello D Dichiarazione requisiti;
- Elenco prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Progetto.

**ed eventuale altra documentazione inserita in piattaforma.**

### 1.4. Durata

L'appalto ha durata di due mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio in via d'urgenza. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, l'esecuzione del servizio potrà essere anticipata, nelle more della stipulazione del contratto. L'impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Amministrazione comunale e comunicata all'Impresa con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

L'inizio del servizio dovrà avere luogo entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice è ammessa una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

### 1.5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio del massimo ribasso dell'articolo 95 comma 4 del Codice. L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata.

È prevista la verifica delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1, e comma 3 del Codice.

### **1.6. Termine per la presentazione dell'offerta**

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto all'interno della stessa piattaforma MEPA. Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

Il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.

### **1.7. Modalità di presentazione dell'offerta**

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma MEPA, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

### **1.8. Operatori economici che possono partecipare**

Alla gara in oggetto potranno partecipare esclusivamente i soggetti che siano in possesso, a pena esclusione dalla gara medesima, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e speciale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento e specificati nel bando di gara e ai successivi punti ai sensi ed alle condizioni:

- L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 2118 del 20/06/2023 e avverrà mediante richiesta di offerta (RdO) a n. 5 (cinque) soggetti, secondo i contenuti della stessa determinazione 2118 del 20/06/2023, appartenenti all'elenco degli operatori abilitati alla categoria " CPV 90513000-6 servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi" attivo presso il Mepa di Consip.

- di cui all'articolo 45 del Codice;

- prescritte dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice" per quanto vigente per effetto del Codice;

Sono ammessi pertanto alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare:

i. operatori economici con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);

ii. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi devono presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnico del consorzio. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del relativo contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla non approvazione del contratto o alla revoca dell'affidamento

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, è espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;

b) la suddivisione percentuale tra le imprese associate/associande ed i componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa/o, secondo le indicazioni dell'art. 92 del Regolamento del Codice;

c) ove sia previsto il ricorso al comma 4 dell'art.92 del Regolamento del Codice (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del suddetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, è vietato che la stessa impresa assuma la posizione di ausiliaria nei confronti di più concorrenti ed è vietata la partecipazione contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. In violazione sono esclusi dalla gara i relativi concorrenti.

### **1.9. Requisiti degli operatori economici**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso a pena esclusione dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati.

### **1.10. Requisiti di ordine generale:**

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii..

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Il requisito relativo all'iscrizione alla "white list" deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese ausiliarie devono, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al disciplinare di gara e presentato insieme all'offerta. (Modello B). Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

### **1.11. Requisiti di idoneità professionale:**

Riguardo i requisiti di idoneità professionale il concorrente deve possedere:

a) l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. per almeno le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03giugno 2014, n. 120:

- categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Deliberazione n. 1 del 30.01,2003 ss.mm. ed ii. – Allegato A" classe E Compresa le attività di spazzamento meccanizzato classe E

- categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" classe E

- categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi" classe F

In caso di raggruppamenti si rappresenta che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella pertinente categoria e classe di appartenenza, costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento. Non può ritenersi che la procedura individuata dall'ordinamento di attribuzione ad una determinata categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia surrogabile con operazioni aritmetiche (sommatorie) relative alla consistenza di mezzi e di personali concernenti classi diverse, poiché così operando si vanificherebbe un'attività che l'ordinamento ha riservato al Gestore dell'Albo medesimo.

Per la comprova del requisito deve allegarsi copia del Certificato di iscrizione all'Albo.

In caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### **1.12. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Riguardo i requisiti di capacità economica e finanziaria il concorrente deve:

a) Fatturato specifico minimo annuo realizzato dall'impresa negli ultimi tre anni (2020-2021-2022), nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa. In caso di raggruppamento tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, e deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII parte I del Codice, mediante:

– per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, nonché corredati da specifica documentazione (anche a mezzo estratti di bilancio, dichiarazioni IVA ed inerenti sezionali, altri documenti contabili) che identifichi il valore del fatturato riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, ove non coincida con il fatturato globale dell'azienda ma ne rappresenti solo una parte;

– per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, parimenti corredati da specifica documentazione (sezionali dichiarazioni IVA, altri documenti contabili), che identifichi il valore del fatturato riferito gestione del servizio di igiene urbana, ove non coincida con il fatturato globale dell'azienda ma ne rappresenti solo una parte;

– in alternativa, per tutti gli operatori economici: mediante originale o copia conforme di certificazioni rilasciate dagli Enti appaltati indicanti, per il triennio in trattazione, oggetto specifico dell'appalto (gestione del servizio di igiene urbana), periodo di esecuzione e valori totali fatturati all'Ente per le

prestazioni rese, su base di anno solare, la cui entità complessiva singola e/o complessiva consenta di comprovare il rispetto del requisito in trattazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del "fatturato specifico minimo annuo" deve essere rapportato al periodo di attività.

b) Essere in possesso di idonee referenze di almeno due Istituti bancari.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della dichiarazione bancaria con una delle seguenti modalità:

– documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;

– copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);

– copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto di credito.

In caso di Raggruppamento temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. A tal fine l'operatore economico presenterà specifica richiesta motivata alla Stazione Appaltante, indicando ed allegando i documenti alternativi unitamente alla documentazione amministrativa.

### **1.13. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Riguardo i requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente deve:

a) Aver svolto negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) ed in totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori almeno due servizi di raccolta e trasporto rifiuti per enti pubblici.

b) Aver svolto negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) ed in totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori almeno due servizi di pulizia e di spazzamento.

e) Insussistenza negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) di alcuna risoluzione di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio a carico della Concorrente. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:

– originale o copia conforme dei contratti, Determinazione di Aggiudicazione e certificati rilasciati dagli Enti appaltanti, indicanti espressamente: l'oggetto specifico del contratto, data iniziale e finale dello stesso ed il numero degli abitanti dell'Ente e l'esplicazione del contratto a regola d'arte, nella totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori;

ovvero

– elenco dei servizi espletati con le caratteristiche minime di cui sopra, con l'indicazione tassativa di tutti gli elementi identificativi parimenti richiesti e suesposti, in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex artt. 38-46-47 del D.P.R. 445/2000.

### **1.14. Requisiti di ordine speciale**

Riguardo i requisiti di idoneità speciale il concorrente deve possedere:

a) Certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti (EMAS).

b) Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice).

Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d) e), t), g) comma 2 art. 45 del Codice le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate/consorziate.

Il possesso delle certificazioni di qualità, di cui ai precedenti punti, non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice.

La comprova del requisito è fornitura mediante copia della certificazione.

### **1.15. Indicazioni particolari per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

a) dovrà essere presentata la forma di partecipazione nell'Istanza, compilando l'apposita sezione del Modello A;

b) ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il "Documento unico di gara" e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016" (Modello A-bis);

c) l'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'offerta, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento.

Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.



Il requisito di capacità economica deve essere soddisfatto dal raggruppamento orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Si richiamano inoltre tutte le indicazioni già indicate nei precedenti punti in relazione ai requisiti degli operatori economici.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **1.16. Indicazioni particolari per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono inoltre indicare in sede di offerta (se non già dichiarati nel DGUE), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ciascuna consorziata deve produrre il proprio DGUE.

### **1.17. Verifica requisiti**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo e economico - finanziario avviene, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'AVCP - ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si precisa che, qualora non fosse possibile effettuare la verifica attraverso il predetto sistema per malfunzionamento dello stesso e/o per difficoltà operative, si procederà autonomamente ad effettuare tutte le verifiche oggetto di dichiarazione sostitutiva.

## **2- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

### **2.1. Documentazione Amministrativa**

Nella "BUSTA A- Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione salvo i casi in cui è applicabile il soccorso istruttorio, i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione (Modello A);
- PASSOE dell'operatore economico concorrente;
- Impegno per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice;
- Allegato A1 Dichiarazione sostitutiva;

- Modello B e B Bis;
- Modello C Patto di Integrità;
- Modello D Dichiarazione requisiti;

**ed eventuale altra documentazione inserita in piattaforma, da restituire da parte dell'operatore firmata.**

### **2.1.1. Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, in assenza di bollo, tranne i casi di esenzione previsti per legge, secondo il Modello A (si precisa che l'utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo stesso) con la quale il concorrente deve dichiarare, ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 quanto di seguito indicato.

*N.B. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, si rimanda al punto 5.7*

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente dichiara altresì:

**1)** L'iscrizione alla Camera di Commercio precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

**2)** l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. per almeno le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03giugno 2014, n. 120:

- categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Deliberazione n. 1 del 30.01,2003 ss.mm. ed ii. – Allegato A" classe E Compresa le attività di spazzamento meccanizzato classe E
- categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" classe E
- categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi" classe F

**3)** il fatturato minimo annuo realizzato dall'impresa negli ultimi tre anni (2020-2021-2022);

**4)** almeno due servizi di raccolta e trasporto rifiuti per enti pubblici svolti negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) a favore di un'Amministrazione Comunale;

**5)** almeno due servizi di pulizia e di spazzamento svolti negli ultimi tre anni (2020-2021-2022);

**6)** Il possesso della Certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti (EMAS);

**7)** Il possesso della Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

**8)** di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80, del Codice;

NOTA: Le dichiarazioni sull'assenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 lett. a),b) b-bis),c),d), e),f),g) e comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 80 comma 3 del Codice (Modello A-bis)

9) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

**10) (nel caso di consorzi stabili, consorzi cooperativi e artigiani):**

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

*(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):*

indica il soggetto designato quale mandatario e la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte di servizio che verrà eseguita da ciascun concorrente; allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

**(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)**

Indica il soggetto designato quale capogruppo con la quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla parte del servizio che verrà eseguita da ciascun concorrente; allega l'atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o del GEIE;

**(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o GEIE) ogni concorrente dichiara:**

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte del servizio che verrà eseguita da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali; nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente

**(nel caso di reti d'impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 comma 14 del Codice e si precisa quanto segue:**

*Per partecipare alle reti tutte le imprese non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice. Quanto ai requisiti speciale si segue il modello dei raggruppamenti temporanei di impresa, con il divieto di partecipazione in forma individuale per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite rete.*

**- Rete con rappresentanza comune e senza soggettività giuridica.** *L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta. «Tale atto formale, unitamente all'esibizione del contratto di rete e del mandato che vi accede, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante». Inoltre è necessario che il contratto costitutivo del network sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata (a norma dell'articolo 25 del D. Lgs. 82/2005) «al fine di fornire garanzie idonee circa l'identità delle imprese retiste». Al contrario, in caso di contratto redatto con mera firma digitale non autenticata «il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata».*

*Per la qualificazione vale il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione, e quote di esecuzione dei lavori. «Le quote di partecipazione sono da riferirsi all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano all'appalto. Conseguentemente devono essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le rispettive quote», in modo da permettere alla stazione appaltante la verifica dei requisiti.*

**- Rete senza rappresentanza comune.** *Valgono le regole stabilite dal Codice – art. 48 - per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante. Quanto alla forma del mandato, «al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete», l'Autorità indica due strade a seconda della forma con cui è stato sottoscritto il*

*contratto di rete. Si potrà dunque avere una scrittura privata non autenticata in caso di contratto di rete stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la precisazione che «la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete». In caso di contratto di rete redatto in forme diverse servirà invece una scrittura privata autenticata.*

**- Rete con organo comune e soggettività giuridica.** *La domanda di partecipazione presentata dall'organo di rappresentanza comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale a impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta». Per quanto riguarda le formalità di partecipazione alla gara, l'Autorità ricorda che in caso di rete dotata di soggettività giuridica «è espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di rete con mera firma digitale. Il contratto potrà, pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale».*

**- La responsabilità solidale.** *La "solidarietà" vale solo per chi partecipa alla gara e non è estesa a tutti i partecipanti al network. «Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie- precisa l'Authority, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria». Un ultimo chiarimento riguarda le modifiche alla composizione del raggruppamento, a valle della stipulazione del contratto di appalto. L'uscita di un'impresa dal network non provoca effetti nei rapporti con la Stazione Appaltante. In altri termini si può uscire dalla rete ma non dal raggruppamento per conto del quale è stato sottoscritto il contratto con la stazione appaltante.*

**11)** La conoscenza del “Piano di prevenzione della corruzione. Legge 190/2012” con impegno a rispettare le regole di legalità e integrità in esso contenute;

**12)** di non aver provveduto ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati dal servizio di che trattasi e di aver preso cognizione dello stato di fatto dalla relazione descrittiva;

**13)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara;

**14)** attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere seguito il servizio;

**15)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e che l'esecuzione del servizio sarà compensato a misura in funzione del materiale presente da smaltire;

**16)** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;

**17)** di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità del servizio;

**18)** di impegnarsi ad accettare ai sensi degli artt. 32, comma 8, ultimo periodo, e 13 del Codice, la eventuale consegna del servizio anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, attesa la natura indispensabile del servizio;

**19)** di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero a conclusione del servizio in unica rata;

**20)** di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;

**21)** Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare:

– cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice;

– Polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio di cui all' art. 103 del Codice, e garanzia assicurativa di responsabilità civile R.C.T. e R.C.O., come previste nel Capitolato Speciale d'appalto.

**22)** Di autorizzare l'Ente quale titolare del trattamento dei dati ed in particolare il Responsabile del trattamento dei dati, l'utilizzo dei dati forniti per la presente procedura e ad altri soggetti pubblici solo negli eventuali procedimenti amministrativi o giurisprudenziali connessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 196/03;

**23)** con riferimento ai Piani di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266 (il concorrente dovrà contrassegnare l'opzione nel modello A) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266 ovvero che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - c. 14- della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;

**24)** di accettare espressamente la norma secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi

**25)** di mantenere ferma l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **2.1.1b Sottoscrizione della domanda di partecipazione**

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico.

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale dell'impresa, va trasmessa la relativa procura.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

### **2.1.2. PassOE**

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del Codice.

### **2.1.3. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art.93 del Codice ed impegno per la cauzione definitiva**

L'offerta **non deve** essere corredata di garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

Deve essere allegata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

#### **2.1.4. Pagamento ANAC**

In merito al pagamento ANAC da parte degli operatori economici, questi ultimi sono esenti.

### **3. CAPO 3 – OFFERTE**

#### **3.1. Offerta economica**

L'offerta economica, redatta sull'apposito modello generato dalla piattaforma, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta pari. Verranno prese in considerazione fino a DUE cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

#### **3.2. Cause di esclusione sull'offerta economica**

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

### **4. CAPO 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del Codice.

#### **4.1. Operazioni di gara**

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

Le sedute saranno in modalità telematica e non in presenza. La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora fissati dal Timing di gara.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito del MEPA.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità telematiche, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Il seggio di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà a verificare a sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

#### **4.2. Proposta di aggiudicazione**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del Codice, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del Codice è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Nel caso le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida.

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

#### **4.3. Aggiudicazione efficace e comprova requisiti**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'Aggiudicazione ai sensi dell'art 32, comma 6 del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo articolo.

L'Aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

Resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.

## **5. CAPO 5 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ALTRE INFORMAZIONI**

### **5.1. Stipula del contratto**

Ai sensi dell'art 32, comma 8 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. ed ii.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese contrattuali, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **5.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'Aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:

– cauzione definitiva ai sensi dell' art. 103 del Codice;

– Polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio di cui all' art. 103 del Codice, e garanzia assicurativa di responsabilità civile R.C.T. e R.C.O., come previste nel Capitolato Speciale d'appalto.

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;



d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di pubblicità di cui al punto **5.4**, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante.

### **5.3. Pubblicità**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del Codice e dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, il bando di gara e l'Avviso è pubblicato anche sul sito dell'ENTE.